



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Energie BFE
Office fédéral de l'énergie OFEN
Ufficio federale dell'energia UFE
Swiss Federal Office of Energy SFOE



© Béatrice Devénes

LEGGE SULL'ELETTRICITÀ **AGGIORNAMENTI SULLE ORDINANZE**



ATTO MANTELLO / LEGGE SULL'ELETTRICITÀ

MODIFICA DI 4 LEGGI FEDERALI

Legge federale sull'energia (LEne)

del 30 settembre 2016 (Stato 1° gennaio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 64, 74-76, 89 e 91 della Costituzione
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 2016,
decreta:

Capitolo 1: Scopo, obiettivi e principi³

Art. 1 Scopo

¹ La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento di energia elettrica sicuro, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.

² Essa ha lo scopo di:

- garantire una messa a disposizione e una qualità dell'energia elettrica;

730.0

Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

del 23 marzo 2007 (Stato 1° gennaio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 89, 91 capoverso 1, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 dicembre 2004²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

¹ La presente legge intende creare le condizioni per garantire un approvvigionamento di energia elettrica sicuro e un mercato dell'elettricità orientato alla competitività.

² La presente legge fissa inoltre le condizioni quadro per:

- garantire un approvvigionamento di energia elettrica affidabile e sostenibile in tutte le regioni del Paese;

734.7

Legge federale sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)¹

del 22 giugno 1979 (Stato 1° gennaio 2019)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 22^{quater} e 34^{sexies} della Costituzione
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 settembre 2016,
decreta:

700

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)

del 4 ottobre 1991 (Stato 1° gennaio 2025)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 74 capoverso 1, 77 capoversi 2 e 3, 78 capoverso 4 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale^{1,2};
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1988³,
decreta:

921.0

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo



ATTO MANTELLO / LEGGE SULL'ELETTRICITÀ

I QUATTRO AMBITI TEMATICI

**Sicurezza dell'
approvvigionamento**

**Incremento della
produzione di
elettricità generata
da energie
rinnovabili**

**Efficienza
energetica**

**Innovazione
Integrazione
Reti**

Il Parlamento ha approvato la legge il 29 settembre 2023.

Votazione popolare del
9 giugno 2024: approvazione
netta(69 %)

Entrata in vigore scaglionata

- 1.1.2025
- 1.1.2026



LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL FOTOVOLTAICO

- Promozione (RU & PMF)
- Sistema di remunerazione & tariffe minime
- RCP / RCPv / CLE
- Solidarizzazione potenziamento rete
- Flessibilità
- Esenzione / rimborso corrispettivo per l'utilizzazione della rete (impianti di stoccaggio)
- Procedura di annuncio per impianti in facciata
- Varia



PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO

PANORAMICA

Rimunerazione unica / premio di mercato fluttuante					Bonus		
					Angolo $\geq 75^\circ$	Altitudine $\geq 1500\text{m}$; $P \geq 150$	$P \geq 100\text{ kW}$
					Inclinazione	Altitudine s.l.m.	Luogo
Con/senza consumo proprio	Isolato	Potenza < 100 kW		Potenza $\geq 100\text{ kW}$	Bonus angolo di inclinazione annesso / isolato	Bonus per altitudine (fuori dalle zone edificabili e dagli edifici)	Bonus per area di parcheggio
		RUP impianto annesso max. 30%*		RUP impianto annesso max. 30%*			
	Annesso	RUP impianto integrato max. 30%* \cong RUP imp. annesso +10%		RUP impianto integrato max. 30%* \cong RUP imp. annesso +10%	Bonus angolo di inclinazione integrato		
Senza consumo proprio	Isolato	Potenza <150 kW		Potenza $\geq 150\text{ kW}$	Inclinazione	Altitudine s.l.m.	Luogo
		RU elevata max. 60%*		Diritto di scelta per le aste: 1) RU elevata max. 60%* 2) Premio di mercato fluttuante			
	Annesso				Bonus angolo di inclinazione annesso / isolato	Bonus per altitudine (fuori dalle zone edificabili e dagli edifici)	Bonus per area di parcheggio
	Integrato				Bonus angolo di inclinazione integrato		
RU alpina max. 60%**							

* dei costi di investimento degli impianti di riferimento

** dei costi di investimento individuali

Novità recenti:

Dal 1.1.2025: Bonus per area di parcheggio

Dal 1.1.2025: aumento bonus per imp. inclinati

Dal 1.4.2025: nuove tariffe RU

Novità nella remunerazione unica per il fotovoltaico – Pronovo AG

Scheda informative UFE



PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO

RIMUNERAZIONE UNICA E BONUS

- Bonus per impianti su parcheggi: 250 CHF /kW per impianti ≥ 100 kW su parcheggi permanenti
- Aumento bonus per impianti inclinati ($\geq 75^\circ$ di inclinazione):
 - Annessi / isolati: da 100 a 200 CHF/kW
 - Integrati: da 250 a 400 CHF/kW
- Riduzione remunerazione unica:

Contributo per la potenza, in CHF/kW	"annesso" o "isolato"		"integrato"	
	dal 1.4.2024	dal 1.4.2025	dal 1.4.2024	dal 1.4.2025
< 30 kW	380	360	420	400
30 - 100 kW	300	300	330	330
≥ 100 kW	270	250	-	250

Calcolatore del tasso – Pronovo AG




PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO

NUOVO: PREMIO DI MERCATO FLUTTUANTE (PMF)

Solo per impianti a partire da 150 kW e senza consumo proprio

- Durata della remunerazione: 20 anni
- Premio = tasso di remunerazione - prezzo di mercato
- Definizione dei tassi di remunerazione attraverso aste
- I bonus vengono aggiunti alla remunerazione risultante dall'asta
 - 2.2 ct/kWh per bonus inclinazione (imp. integrati)
 - 1 ct/kWh per bonus inclinazione (imp. annessi)
 - 0.7 ct/kWh per bonus per l'altitudine
 - 1 ct/kWh per bonus parcheggio





PROMOZIONE DEL FOTOVOLTAICO

ASTE: RUE & PMF

Asta parallela per RUE et PMF, svolta dal 17 aprile al 1 maggio 2025

Retribuzione unica elevata (RUA):

Premio di mercato fluttuante (PMF):

Volume d'asta: 50 MW

Volume d'asta: 50 MW

Offerta massima: 600 CHF/kW

Offerta massima: 9 ct/kWh

Prossime date previste: 1. agosto & 1. novembre

[Link: Aste fotovoltaiche – Pronovo AG](#)



OBBLIGO DI RIMUNERAZIONE & TARIFFE MINIME VALIDO DAL 2026 !



www.pvtarif.ch

Rimunerazione dei kWh immessi in rete

- A) i GRD e i produttori possono concordare la remunerazione
- B) in caso di mancato accordo, remunerazione al prezzo di mercato trimestrale medio
- C) Rimunerazioni minime fino per impianti fino a 150 kW per proteggere dai prezzi di mercato particolarmente bassi


Jahr 2025 ▼

Tarif [Rp/kWh]





OBBLIGO DI RIMUNERAZIONE & TARIFFE MINIME VALIDO DAL 2026 !



Fonte: [Abnahmevergütung und Minimaltarife für Photovoltaik-Anlagen: Was hat der Bundesrat für 2026 beschlossen?](#) | BFE-Magazin energieplus | Energiemagazin des Bundesamtes für Energie




OBBLIGO DI RIMUNERAZIONE & TARIFFE MINIME

VALIDO DAL 2026 !

- Per tutti gli impianti con una potenza fino a 30 kW: 6 ct./kWh
- Per gli impianti con consumo proprio tra 30 e 150 kW di potenza: tra 5,8 e 1,2 ct./kWh, a seconda della potenza*
- Per i sistemi senza autoconsumo tra 30 e 150 kW di potenza: 6,2 ct./kWh

Importante:

- Entrate supplementari mediante GO (in media CH 2,5 ct./kWh)
- Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore alla remunerazione minima, i ricavi supplementari rimangono al produttore



*L'importo esatto viene calcolato dividendo 180 per la potenza dell'impianto. Ad esempio, la remunerazione minima per 60 kW è di 3 ct./kWh.



NUOVE POSSIBILITÀ PER IL CONSUMO PROPRIO ESTENSIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE

Art. 14 cpv. 3 OEn Luogo di produzione

³ Al livello di tensione inferiore a 1 kV, la linea di raccordo e l'infrastruttura elettrica locale presso il punto di raccordo alla rete possono essere utilizzate per il consumo proprio.

- La disposizione vale per tutti i tipi di consumo proprio (non è limitata agli RCP)
- Infrastruttura elettrica locale = tipicamente sbarra collettrice in una cabina di distribuzione oppure distribuzione BT nella stazione di trasformazione
- Le linee di raccordo rimangono parte della rete di distribuzione → La manutenzione rimane di responsabilità del GRD





Figura 4 Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE-CH) AES



NUOVE POSSIBILITÀ PER IL CONSUMO PROPRIO



ESTENSIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE

In precedenza




- Cassetta di allacciamento
- Linea di raccordo
- ★ Punto di raccordo alla rete
- Cavo principale / Cavo di rete
- ⋮ Luogo di produzione

Dal 1.1.2025



Stazione di trasformazione





NUOVE POSSIBILITÀ PER IL CONSUMO PROPRIO

ESTENSIONE DEL LUOGO DI PRODUZIONE

Limitazioni per reti con derivazioni




Figura 6 RCP in una rete con derivazioni

- Per una rete con derivazioni la linea di allacciamento termina sul cavo principale
- Fatta eccezione per un manicotto dal quale si diramano diversi cavi di allacciamento, la costituzione di RCPv in una rete con derivazioni non è possibile.
- Per questo motivo i tre edifici nella figura devono costituire ognuno un proprio RCP/RCPv e non possono essere riuniti in un unico RCPv comune.


Fonte: Regolamentazione del consumo proprio - AES



NUOVE POSSIBILITÀ PER IL CONSUMO PROPRIO

POSSIBILITÀ DI RCP VIRTUALI (RCPv)

- **In precedenza:** l'RCP aveva un punto di misurazione nei confronti del GRD
- **Dal 1.1.2025:** l'RCP può avere più punti di misurazione → **RCP virtuale**



© www.elettricitale.ch/

- Possibilità di utilizzare per il consumo proprio le linee di allacciamento (fino al e con il punto di raccordo alla rete)
- I contatori del GRD possono essere usati per gli RCP e possono fungere da interfaccia virtuale tra GRD e RCP.
- Potenza $PV_{DC} \geq 10\%$ della potenza allacciata dei consumatori/delle consumatrici finali partecipanti (come già valido in precedenza)




RCP E RCP VIRTUALI

ESEMPI

RCP in una casa plurifamiliare (come in precedenza)




RCP virtuale in una casa plurifamiliare (nuova possibilità)



Legenda

-  Contatore GRD
-  Contatore privato
-  Fattura GRD
-  Fattura privata

RCP virtuale utilizzando linee di raccordo




© www.egonline.ch



RCP VIRTUALI

OBBLIGHI DEL GRD

- Obbligo del GRD di comunicare la topologia della rete e la situazione dei raccordi alla rete di potenziali partecipanti all'RCP virtuale entro 15 giorni lavorativi
- Il GRD somma i consumi misurati oppure sottrae il consumo dei non partecipanti dal consumo totale (obbligo del GRD di allestire un conteggio separato per i non partecipanti)
- Anche in caso di più punti di misurazione, l'RCP (virtuale) è considerato un unico consumatore finale
- Diritto a un «smart meter» entro 3 mesi (art. 17a^{bis} OAEI)
- I dati dei contatori GRD (misurazione del profilo di carico) devono esser messi a disposizione dell'RCP a titolo gratuito (+ diritto ai dati di misurazione in tempo reale presso l'interfaccia clienti sui contatori)



Esempio: Identificazione topologica per RCPv – Società Elettrica Sopracenerina SA (SES)



PROCEDURA PER COSTITUIRE UN RCP (virtuale)

- **Domanda preliminare al GRD per capire se vi sono i presupposti per un RCP (virtuale)**
 - Obbligo di informare in merito alla topologia della rete (entro 15 giorni lavorativi)
- **Iscrizione dell'RCP (virtuale) presso il GRD**
 - Notifica dei partecipanti all'RCP (compresa una conferma del consenso), designazione del rappresentante dell'RCP (virtuale)
 - Esame della richiesta da parte del GRD (rapporto potenza di produzione / potenza di riferimento, stesso punto di congiunzione)
- **Messa in esercizio dell'RCP (virtuale)**
 - Installazione del «smart Meter» da parte del GRD entro 3 mesi
- **Esercizio dell'RCP (virtuale)**
 - Il GRD conteggia separatamente i non partecipanti e mette gratuitamente a disposizione dell'RCP i dati relativi al profilo di carico dei punti di misurazione del GRD
 - L'RCP si occupa del conteggio interno





IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI LOCATARI CONTEGGIO DEI COSTI ESTERNI E INTERNI

Ordinanza sull'energia (art. 16a e 16b) e spiegazioni

- I nuovi articoli 16a e 16b disciplinano il conteggio dei costi esterni e interni di un raggruppamento
- I costi per un'eventuale rete di distribuzione interna di elettricità possono ora essere addebitati proporzionalmente ai partecipanti all'RCP attraverso i costi esterni e interni dell'elettricità
- Rete interna ≠ installazione domestica: si tratta di grandi RCP con linee private e trasformatori BT/MT
- Proporzionalmente: se l'80 % dell'energia consumata nell'RCP è stato acquistato esternamente, l'80 % dei costi per una rete di distribuzione interna di elettricità va conteggiato attraverso i costi esterni
- Nuovo: limitazione dei costi esterni, nella misura in cui vengono fatturati costi per una rete di distribuzione interna di elettricità



CONSUMO PROPRIO E RCP

ULTERIORI INFORMAZIONI


- Manuale sulla regolamentazione del consumo proprio (AES)
- Aggiornamento della Guida pratica per il consumo proprio di SvizzeraEnergia (previsto per l'estate 2025)
- Domande e risposte sulla strategia energetica 2050 a partire dall'atto mantello (Elcom)
- www.elettricitaleocale.ch





RCP / RCPV / CLE

QUAL È LA DIFFERENZA?



RCP (dal 1.1.2018)

- La misura al interno del RCP è privata
- L'RPC ha un singolo punto di misurazione con il GRD

RCP virtuale (dal 1.1.2025)


- L'RPC può avere più punti di misurazione con il GRD
- Possibilità di usare le linee di raccordo

Comunità locale di elettricità (CLE) (dal 1.1.2026)

- NON si tratta di consumo proprio
- Mercato locale di vendita/consumo
- Sconto sull'utilizzazione della rete



COMUNITÀ LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA (CLE) LE BASI (VALIDE DAL 2026)



- Permette la vendita nel quartiere o nell'intero Comune dell'elettricità prodotta localmente
- Nasce così un mercato locale sul quale può avvenire la compravendita di elettricità fra produttori/produuttrici e consumatori/consumatrici finali in diverse costellazioni.
- Una CLE può essere costituita da impianti di produzione di energia, impianti di stoccaggio e consumatori/consumatrici finali allacciati allo stesso livello di rete di un unico gestore della rete di distribuzione (GRD) nello stesso Comune.

© www.elettricalocale.ch/




COMUNITÀ LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA (CLE) LE CONDIZIONI (VALIDE DAL 2026)

- **Estensione massima** : stesso Comune, stesso gestore di rete, al massimo fino al livello di rete 5
- **Potenza di produzione minima**: almeno 5 % della potenza di allacciamento di tutti i membri
- **Rappresentanza**: la CLE sceglie i propri rappresentanti verso l'esterno, regola la ripartizione dei costi interni e soprattutto i prezzi dell'elettricità autoprodotta nonché le modalità dell'ingresso e dell'uscita nella e dalla comunità
- **Obblighi del GRD**: informazione sulla topologia della rete e sulla situazione dell'allacciamento, misurazione dei membri della CLE e fatturazione differenziata in base all'elettricità consumata dalla CLE e all'elettricità residua.
- **Vantaggi**: maggiori possibilità di vendita per l'elettricità prodotta localmente e corrispettivo per l'utilizzazione della rete ridotto per l'«elettricità CLE» a seconda del numero dei livelli di rete utilizzati
 - 40 % di sconto sull'utilizzazione della rete, se viene utilizzato solo un livello di rete (ovvero CLE dietro la stessa cabina di trasformazione)
 - 20 % di sconto sull'utilizzazione della rete nel caso di CLE che utilizzano più livelli di rete
 - Nessuno sconto per i costi per le prestazioni di servizio relative al sistema, la riserva di energia elettrica, il supplemento rete, i tributi e le prestazioni agli enti pubblici



COMUNITÀ LOCALE DI ENERGIA ELETTRICA (CLE) ESEMPIO (VALIDO DAL 2026)



Non tutti i consumatori partecipano alla CLE

- Produzione totale 90
- Consumo della CLE 180

Repartizione della corrente CLE

- Ogni consumatore della CLE riceve $90/180 = 50\%$ di corrente CLE

Legenda:

- 20 Consumo corrente CLE
- 30 Consumo dalla rete
- Immissione nella / prelievo dalla CLE
- Prelievo dalla rete



POTENZIAMENTI DOVUTI ALLA PRODUZIONE DELLA RETE & DI LINEE DI RACCORDO

Potenziamenti della rete (dovuto alla produzione di energia rinnovabile)

- I costi per i potenziamenti della rete di distribuzione sono costi di rete computabili del gestore di rete
- Questi costi vengono trasferiti a Swissgrid e sono ripartiti in modo solidale tra tutti gli utenti della rete in Svizzera
- Non ci sono costi per il produttore !

Potenziamenti delle linee di raccordo (dovuto alla produzione di energia rinnovabile)

- I costi per i potenziamenti delle linee di raccordo (dal confine della parcella fino al punto di allacciamento alla rete) per i nuovi impianti > 50 kW sono pure computabili come costi della rete di trasporto fino a un massimo di 50 CHF per kW di potenza di produzione installata.
- Il resto è a carico del produttore !

Art. 15a & 15b LAEI e Art. 13e & 13 f OAEI



ESENZIONE / RIMBORSO CORRISPETTIVO RETE PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO



Impianti di stoccaggio e impianti per la trasformazione di elettricità in altri vettori articolo 14a LAEI

- Esenzione dal corrispettivo per utilizzazione della rete (CUR) per le centrali elettriche (fabbisogno proprio e pompe) e gli impianti di stoccaggio senza consumo finale.
- Rimborso del CUR per gli impianti di stoccaggio con consumo finale e per gli impianti di trasformazione dell'energia elettrica in altri vettori, nella misura del quantitativo di elettricità reimmesso in rete.
- Rimborso anche per impianti P+D fino a 200 MW

} dal 2025
}
dal 2026

Obiettivo:

- Parità di trattamento tra tutte le categorie di impianti di stoccaggio
- Promuovere lo sviluppo di impianti di stoccaggio in Svizzera.



IMPIANTI DI STOCCAGGIO CON CONSUMO FINALE

PROVA DEL QUANTITATIVO DI ELETTRICITÀ

- Situazione senza impianti di produzione: non deve essere installato alcun sistema di misurazione intelligente sull'impianto di stoccaggio
 - Impianti di stoccaggio **fissi**: rimborso in base all'energia elettrica immessa in rete
 - Impianti di stoccaggio **mobili** (veicolo elettrico con possibilità di ricarica bidirezionale): rimborso per l'intero volume di energia elettrica reimmesso dall'impianto di stoccaggio (soluzione pragmatica)
- Situazione con impianti di produzione: è necessario un sistema di misurazione intelligente aggiuntivo sull'impianto di stoccaggio
 - Impianti di stoccaggio **mobili** (veicolo elettrico con possibilità di ricarica bidirezionale): rimborso per l'intero volume di energia elettrica reimmesso dall'impianto di stoccaggio
 - Impianti di stoccaggio **fissi** collegati a un impianto di produzione (impianto fotovoltaico a monte del medesimo punto di allacciamento)



IMPIANTI DI STOCCAGGIO CON CONSUMO FINALE

PROVA DEL QUANTITATIVO DI ELETTRICITÀ

L'ordinanza (art. 18g cpv 1) stabilisce requisiti specifici per la situazione con impianti di stoccaggio e produzione fissi.



- Calcolo del quantitativo di elettricità rilevante attraverso il confronto dei valori del profilo di carico di 15 minuti del contatore sull'impianto di stoccaggio e di quello al punto di allacciamento.
- Obiettivo: per il rimborso deve essere presa in considerazione solo l'elettricità che proviene dalla rete, viene temporaneamente immagazzinata nell'impianto di stoccaggio e successivamente reimpressa nella rete.
- Presuppone una sorta di «conto di stoccaggio»

Periodo 15 minuti	Prelievo dalla rete (kWh)	Stoccaggio (kWh)	Valori inferiori 1 (kWh)	Prelievo dall'impianto di stoccaggio (kWh)	Reimmissione in rete (kWh)	Valori inferiori 2
T1:	30	25	25	0	0	0
T2:	0	15	0	15	14	14
T3:	0	0	0	0	18	0
T4:	10	8	8	30	28	28
Somma per periodo di fatturazione			33			42
Quantitativo di elettricità rilevante per il rimborso = 33 kWh [valore più piccolo dal confronto tra la somma dei minimi 1 (33 kWh) e la somma dei valori minimi 2 (42 kWh)].						




SISTEMA ENERGETICO INTEGRATO


DIVERSI USI DELLA FLESSIBILITÀ



Al servizio del sistema
Sostegno al bilanciamento del sistema




Al servizio del mercato
Vendita sul mercato / consumo proprio





PRESCRIZIONI DELLA LEGGE

PRINCIPI PER L'UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ



Utilizzo della flessibilità (art. 17c cpv. 1-3 LAEI)

- La flessibilità appartiene ai consumatori finali, ai produttori e ai gestori di impianti di stoccaggio (titolari della flessibilità).
- Principio: chi intende utilizzare la flessibilità si assicura l'utilizzo mediante contratto.
- I gestori delle reti di distribuzione possono utilizzare la flessibilità al servizio della rete. A tal fine concludono con i titolari della flessibilità contratti non discriminatori
- I gestori di rete possono utilizzare la flessibilità già esistente sul lato dei consumi accordando una priorità contro pagamento di una remunerazione, ma i titolari della flessibilità hanno comunque la possibilità di effettuare un opt-out.
- Il gestore di rete ha il diritto di limitare forzatamente, senza dover versare un indennizzo, una parte dell'immissione al punto di allacciamento («peak-shaving»).



UTILIZZO DELLA FLESSIBILITÀ

LIMITAZIONE FORZATA DELL'IMMISSIONE

Utilizzo sul lato dell'immissione (art. 19c OAEI)

- Il Consiglio federale limita l'utilizzo garantito sul lato dell'immissione **al massimo al 3 % dell'energia prodotta annualmente**
- Il legislatore *non* ha circoscritto la limitazione dell'immissione in rete a un livello di rete o a una tecnologia specifica.
- Il legislatore riferisce la limitazione al **punto di allacciamento**
→ Il consumo proprio deve poter essere ottimizzato il più possibile.
- Precisazione importante: il 3 % riguarda solo la produzione e non comprende l'energia reimmessa in rete dagli impianti di stoccaggio.



FLESSIBILITÀ SUL LATO DELL'IMMISSIONE: ESEMPIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Due opzioni per l'utilizzo della flessibilità sul lato dell'immissione in rete (rispettando sempre la limite dei 3 %):

- a. **definizione** di una **potenza di immissione** massima al punto di allacciamento (ad. es. max. 70 % della potenza)
- b. **regolazione dinamica** da parte del GRD.


Nel **caso a.** il titolare della flessibilità può scegliere come attuarla:

- 1. **installazione di un sistema intelligente** (a proprie spese) per l'ottimizzazione a monte del punto di allacciamento, allo scopo di soddisfare le prescrizioni in materia di potenza del GRD.
→ Ad esempio, ricaricando un'auto elettrica o una batteria se la potenza di immissione è troppo alta o, nel caso meno favorevole, limitando o spegnendo l'inverter;
- 2. **limitazione diretta all'inverter.**
→ Se il sistema di ottimizzazione è troppo costoso o non interessa.

Nel **caso b.** il GRD può di eliminare i colli di bottiglia in modo più mirato. Tuttavia questa modalità è più complessa e richiede sistemi di controllo e regolazione.



FLESSIBILITÀ SUL LATO DELL'IMMISSIONE: ESEMPIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO



© Lars Huber, pv2grid



INSTALLAZIONI FV IN FACCIATA

PROCEDURA DI ANNUNCIO



- Impianti solari sufficientemente adattati ai tetti **o alle facciate** non necessitano dell'autorizzazione (Art. 18° LPT)
- L'Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio specificherà i criteri per un impianto «sufficientemente adattato»
 - Consultazione fino a fine 2024
 - Decisione del Consiglio Federale probabilmente fine 2025
 - Probabile entrata in vigore per il 1.1.2026

Tendenza:

- Regolazione simile, ma un po' più rigida rispetto a quella per gli impianti sui tetti



IMPIANTI FV IN SUPERFICI LIBERE AL DI FUORI DELLE ZONE EDIFICABILI

Impianti FV di interesse nazionale

- I cantoni provvedono nel piano direttore i terreni adeguati per impianti di interesse nazionale
- Produzione invernale di almeno 5 GWh

Impianti FV che non sono di interesse nazionale

- Al di fuori delle superfici agricole
 - Aree poco sensibili o presenza di altri edifici/impianti, e
 - Urbanizzazione del terreno e allacciamento alla rete con sforzo «proporzionato»
- Sulle superfici agricole
 - comportano vantaggi per la produzione agricola, o
 - Sono utili alla ricerca agricola



© Belmpoos Solar



SOLAR EXPRESS


PROROGA DELLA SOVVENZIONE

Decisione del Parlamento nella sessione 03/2025:

- Abolizione dell'obbligo di immissione in rete del 10% entro la fine del 2025
- Potenziamanti necessari della rete beneficiano degli stessi vantaggi per l'autorizzazione



Situazione attuale:

- 21 domande di autorizzazione depositate
- 340 MW di potenza
- 513 GWh annuali (di cui circa 40-45% in inverno)





PUBBLICAZIONI DI SVIZZERAENERGIA



Guide du contracting solaire

Installations photovoltaïques Plug&Play

Guida pratica per il consumo proprio

(aggiornamento per il 1.7.2025)

Guida pratica per la procedura di annuncio/autorizzazione di impianti solari (aggiornamento per il 1.1.2026)

Check-preventivo-solare

<https://pubdb.bfe.admin.ch/fr/publication/download/11163>

<https://pubdb.bfe.admin.ch/fr/publication/download/11259>

<https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/9329>

<https://pubdb.bfe.admin.ch/it/publication/download/10403>

<https://www.svizzeraenergia.ch/tools/check-preventivo-solare>



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Energie BFE
Office fédéral de l'énergie OFEN
Ufficio federale dell'energia UFE
Swiss Federal Office of Energy SFOE



© shutterstock 17389291

DOMANDE?